



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO DI COOPERAZIONE FRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA, DALL'ALTRA, SUI PROGRAMMI EUROPEI DI NAVIGAZIONE SATELLITARE, FATTO A BRUXELLES IL 18 DICEMBRE 2013

Art. 16 (Accordo di cooperazione)

all'agenzia del GNSS europeo

La Svizzera ha diritto di partecipare all'agenzia del GNSS europeo alle condizioni che dovranno essere stabilite in un accordo tra l'Unione europea e la Svizzera. Tali negoziati sono avviati non appena la Svizzera abbia presentato una richiesta in tal senso e le necessarie procedure da parte dell'Unione europea siano state completate.

Versione in vigore dal 26 maggio 2021 secondo Normattiva, tuttora in vigore - versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall'altra, sui programmi europei di navigazione satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 2013
Estremi	Legge 29 aprile 2021, n. 74
Partizione	Accordo di cooperazione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2021

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-74-2021/accordo-di-cooperazione-art-16>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it